



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE TEMATICHE RELATIVE ALLA FAUNA SELVATICA, GRANDI CARNIVORI E PROGETTUALITÀ INERENTI LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE - ARTICOLO 15, LEGGE N. 241/1990

Tra

la **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

e

l'**Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni**, con sede legale in Asiago (VI), Viale Stazione n. 1, 36012 Asiago, codice fiscale 84002730244, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

Premesso che:

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

con legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Regione del Veneto, nel riconoscere il valore della tutela e della conservazione della fauna selvatica, delle risorse naturali ed ambientali, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica;

in particolare, l'art. 1 comma 2 della suddetta L.R. 50/93 prevede che la Regione adotti le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alla conservazione degli equilibri naturali e alle esigenze produttive agricole. Sempre al richiamato comma 2 dell'art. 1, si prevede che la Regione promuova e attui studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotti opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore;

a tale proposito, l'ambito delle malghe della montagna veneta è stato oggetto, nei recenti indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale e paesaggistica, di particolare attenzione in quanto riconosciuto quale elemento caratterizzante la storia e la cultura delle popolazioni residenti, e la cui valorizzazione garantisce la conservazione delle valenze paesaggistiche e naturalistiche della montagna nonché occasioni di diversificazione del turismo montano;

in questo quadro la Regione del Veneto, attraverso il Piano territoriale regionale di Coordinamento, già adottato con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009 e n. 427 del 10 aprile 2013, e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020, in coerenza con quanto previsto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconosce il patrimonio storico culturale quale elemento conformante il territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono;

in particolare, facendo riferimento al "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto" e alle Norme



85a58f70



Tecniche, all'art. 69 "Sistemi culturali territoriali", al comma 3 si indica "... Il presente piano riconosce inoltre quali sistemi culturali i seguenti:

d) insediamenti rurali, malghe e architetture alpine e dolomitiche. La Regione, anche con la collaborazione di altri enti, promuove la valorizzazione degli insediamenti rurali, delle malghe e delle architetture alpine e dolomitiche, anche con finalità di incremento dell'offerta turistica in montagna, nonché la formazione degli operatori e la promozione culturale – turistica di tale patrimonio";

le malghe quindi, intese come complesso articolato di edifici rurali e superfici pascolive a questi connessi, risultano a pieno titolo inquadrate e formalmente riconosciute nel provvedimento territoriale regionale, PTRC, come afferenti al patrimonio culturale e quindi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 3 dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

oggi le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno sostenuti e valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni di cultura locale. Al complesso "malga" intesa quale "unità fondiaria silvo-pastorale di superficie superiore ai dieci (10) ettari dotata di adeguate infrastrutture, costituita di pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito" (L.R. 31/10/1980, n. 88), è stato di recente riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità legata non solo al processo produttivo ma anche alla preservazione dell'ambiente e del paesaggio, al potenziamento del turismo rurale e della valorizzazione socio-culturale;

nel corso degli ultimi decenni la gestione dei pascoli e degli animali domestici nel contesto di montagna ha subito profonde modificazioni. Sono infatti profondamente mutate le esigenze alimentari, economiche e sociali le quali hanno impattato anche sulle modalità di allevamento bovino nei pascoli alpini e nelle malghe;

nel contempo negli ultimi anni i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle montagne venete e la convivenza con questi animali, da sempre in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali e nella gestione delle attività tradizionali;

oltre ai cambiamenti sopra esposti avvenuti nel medio lungo periodo, nel corso delle ultime stagioni d'alpeggio, si è verificato un naturale cambiamento del sistema di pascolamento dei bovini in quanto, con l'arrivo dei grandi carnivori, l'equilibrio che si era consolidato nel corso dell'ultimo secolo, è profondamente mutato. Infatti, si è notato che in molte malghe i bovini tendenzialmente stanno evitando di pascolare nelle aree più marginali dei pascoli vicino all'area boscata, a favore delle aree immediatamente adiacenti ai fabbricati, proprio per timore di subire attacchi improvvisi da parte dei grandi carnivori. Questo sta provocando un mutamento del cotico erboso, con la conseguente avanzata della superficie boscata nelle aree non monticate e la successiva perdita di biodiversità;

da considerare che il patrimonio malghivo Veneto comprende oltre n. 700 malghe distinte quasi equamente tra pubbliche e private. Nel solo contesto territoriale dell'Altopiano di Asiago Sette Comuni sono presenti circa un centinaio di malghe, attribuendo così al territorio un patrimonio economico, storico, ambientale, architettonico e turistico. In riferimento alle province, si evidenzia questa distribuzione:

il 37% delle malghe è localizzato nella provincia di Vicenza;

il 26% nella provincia di Belluno;

il 25% nella provincia di Verona;

il 12% è localizzato nella provincia di Treviso;

i tradizionali sistemi di prevenzione tuttavia, se da un lato rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente utilizzati e più efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore in particolare per l'allevamento ovi-caprino durante le ore notturne, d'altro canto risultano spesso di difficile ed immediata attuazione nelle aree di nuova ricolonizzazione, laddove il pascolo viene gestito in assenza della custodia



85a58f70



permanente degli animali e, in particolare per la protezione dei bovini al pascolo. È infatti proprio il comparto bovino che sta pagando il maggior costo in questi ultimi anni in termini di perdite causate dalle predazioni di lupo;

la forte problematica viene purtroppo riscontrata nell'allevamento ovi-caprino durante le ore diurne, quando il gregge costituito in particolare da ovini, caprini e asini, si addentra all'interno delle macchie di Pino mugo alla ricerca di erba. In questo contesto il lupo tranquillamente compie predazioni talvolta di massa il cui esito viene scoperto dal pastore successivamente quando ormai nulla può fare se non prendere atto delle perdite;

grazie alla collaborazione degli attori ed istituzioni locali, nasce così la necessità di elaborare delle strategie regionali che supportino lo sviluppo di metodologie e l'implementazione delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle malghe della montagna veneta, integrando alcune azioni rispetto alle consuetudinarie attività di alpeggio svolte oggi dal concessionario della malga integrando una sinergia tra diversi enti, sia pubblici che privati;

in Veneto si osserva un costante aumento del numero delle segnalazioni di lupo certe e confermate, segno di una espansione della specie nelle aree montane tradizionalmente vocate all'agricoltura e all'allevamento. Queste aree sono ricomprese soprattutto tra le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno con conseguente aumento delle criticità e delle problematiche nella gestione dei grandi carnivori, perciò l'attenzione della Regione e delle istituzioni locali (Comuni, Unioni Montane, Enti Parco, ecc..) a tutela degli allevatori, delle loro greggi e mandrie rimane sempre alta;

la Regione, attraverso molteplici ed integrati strumenti, svolge attività di supporto, consulenza ed informazione agli allevatori in materia di prevenzione e tutela del bestiame domestico dalla presenza dei grandi carnivori, facilitando l'operatività alle aziende agricole non solo durante il periodo di monticazione, ma anche durante il restante periodo per quelle aziende stanziali collocate nei territori montani e/o rurali;

In considerazione di quanto sopra esposto, il personale del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova (di seguito "DAFNAE"), il quale ha già maturato notevole esperienza pregressa nell'analisi della modifica delle caratteristiche dei pascoli (composizione floristica, densità del cotico, intensità di calpestamento, ecc.), nonché nell'analisi della modalità di pascolamento dei bovini nelle malghe, ha elaborato e sottoposto all'attenzione del competente Assessorato regionale il progetto denominato Melken "Prevenzione delle predazioni da lupo in malga con recinzioni elettrificate: analisi delle modifiche del pascolamento, del pascolo e degli episodi di attacco" con durata fino al 2027 e finalizzato alla sperimentazione di nuovi sistemi di prevenzione delle predazioni sui bovini al pascolo anche attraverso l'installazione di recinzioni elettrificate semipermanenti;

Il progetto Melken approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1424 del 11/11/2022 è stato elaborato anche in collaborazione il personale dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e con il personale della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

per quanto riguarda invece la specie cinghiale nei contesti territoriali montani, si assiste ad un continuo aumento dei danni arrecati soprattutto nei pascoli delle malghe, causando oltre che ad ingenti danni economici, anche un mutamento del cotico erboso, un aumento delle specie infestanti, un aumento della superficie boscata e la conseguente perdita complessiva di biodiversità;

pertanto, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 1528 del 29/11/2022 ha approvato il progetto "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027";



85a58f70



inoltre, sempre per quanto riguarda la problematica della diffusione del cinghiale, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 1182 del 27/09/2022 ha recepito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021) a cui seguono delle specifiche linee operative per darvi concreta attuazione nelle diverse realtà del territorio regionale;

inoltre, con L.R. 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) ed è stata modificata la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio", pertanto risulta di primaria importanza creare un collegamento tra la Regione del Veneto ed il mondo venatorio locale al fine di fornire un supporto in questa fase di cambiamento;

infine, la Commissione europea ha approvato il Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 per l'Italia e pertanto, la nuova Politica agricola comune è stata attuata contemporaneamente in tutti gli Stati membri dell'UE e in tutte le Regioni italiane; in particolare, per quanto riguarda gli Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale, sono stati definiti nuovi criteri di ammissibilità specifici per azione, nonché delle nuove tipologie di Investimenti e spese ammissibili e risulta di primaria importanza creare un collegamento tra la Regione del Veneto ed i contesti territoriali rurali montani;

considerato che:

le Parti dichiarano la loro volontà di collaborare per concorrere al supporto delle organizzazioni locali e realizzare delle progettualità inerenti alla tutela e valorizzazione del patrimonio rurale e malgivo veneto;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana perseguire il mantenimento di una significativa presenza dell'alpicoltura per contrastare i fenomeni di abbandono delle attività agricole nelle zone montane;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana creare una dimensione di interconnessione tra i numerosi attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, associazioni venatorie, ecc..) e la Regione del Veneto al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana creare un collegamento con i contesti territoriali rurali montani, soprattutto a seguito dell'approvazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana creare un collegamento con il mondo venatorio locale al fine di fornire un supporto a seguito dell'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027);

la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive fra le Parti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Articolo 2 – Finalità dell'Accordo

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo, concordano di collaborare reciprocamente allo scopo di svolgere delle attività di comune interesse, concernente principalmente attività di supporto, consulenza ed informazione agli allevatori in materia di prevenzione e tutela del bestiame domestico dalla presenza dei



85a58f70



grandi carnivori, facilitando l'operatività alle aziende agricole non solo durante il periodo di monticazione, ma anche durante il restante periodo per quelle aziende stanziali collocate nei territori montani e/o rurali.

2. Considerata la rapida e costante diffusione del cinghiale nei contesti territoriali montani la quale causa ingenti danni economici, nonché un mutamento del cotico erboso, aumento delle specie infestanti, aumento della superficie boscata e la perdita di biodiversità, le parti concordano di collaborare reciprocamente mettendo in atto delle strategie e progettualità comuni al fine di limitare i danni arrecati dalla specie, sensibilizzare maggiormente i selecontrollori, nonché agevolare il processo di inserimento delle carni nella filiera commerciale, secondo le richiamate disposizioni regionali.

3. L'attività prevista concorre a favorire il rafforzamento dell'informazione fornita dalle istituzioni pubbliche a supporto delle imprese agricole operanti sui territori montani, sia a supportarle nelle varie attività ed eventuali incombenze burocratiche.

4. Per il raggiungimento delle finalità individuate ai punti precedenti, in considerazione delle rispettive specifiche competenze e attribuzioni istituzionali, le Parti concordano di collaborare mettendo reciprocamente a disposizione le rispettive conoscenze, risorse umane, informative e strumentali.

Articolo 3 – Oggetto

Con il presente Accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per realizzare alcune attività sinergiche, tra cui:

- a. sviluppare delle progettualità regionali che supportino lo sviluppo di metodologie e l'implementazione delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle malghe e presso le aziende stanziali, integrando alcune azioni rispetto alle consuetudinarie attività di alpeggio svolte oggi dal concessionario della malga;
- b. regolare i rapporti con la stampa in modo sinergico;
- c. sviluppare operazioni che supportino gli allevatori e le imprese agricole nelle varie attività ed incombenze burocratiche al fine di una convivenza armonica fra agricoltura e territorio;
- d. creare una dimensione di interconnessione tra gli attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, associazioni venatorie, ecc..) e la Regione al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni;
- e. programmare ed attuare della formazione nei confronti degli allevatori che monticano con bovini, ovini o caprini, ma anche rivolta alle imprese agricole stanziali, al fine di promuovere dei comportamenti responsabili;
- f. intervenire direttamente nelle singole situazioni maggiormente critiche o che comunque presentano una evidente conflittualità sociale;
- g. supportare lo sviluppo di progettualità di interesse comune;
- h. contribuire alla regolamentazione dell'attività venatoria locale soprattutto a seguito dell'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027);
- i. supportare e creare un collegamento con i diversi contesti territoriali rurali montani, soprattutto a seguito dell'approvazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027.

Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti. La definizione di dettaglio di ogni singola attività va concertata tra le Parti.

Articolo 4 – Modalità di partecipazione delle Parti alle attività

1. Per la realizzazione delle finalità e attività di cui agli articoli 2 e 3 nell'ambito della presente collaborazione, è previsto in particolare quanto segue:

- a. l'Unione Montana si impegna a mettere a disposizione un ufficio collocato all'interno della propria



85a58f70



sede istituzionale sita in Viale Stazione n. 1, 36012 Asiago (VI);

b. l'Unione Montana fornisce con spese a proprio carico l'ufficio, il riscaldamento, il collegamento internet, il servizio di pulizia, la possibilità di utilizzo dei servizi igienici. Eventuali ulteriori servizi utili allo svolgimento dell'attività lavorativa saranno oggetto di apposito Accordo che disciplinerà il riparto delle spese;

c. la Regione rispetta i giorni e gli orari di permanenza all'interno dell'ufficio dell'Unione Montana, ricalcando quello di permanenza degli altri dipendenti. In particolare, le fasce orarie sono le seguenti: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 07:30 alle ore 18, giovedì e venerdì dalle ore 07:30 alle ore 15:00. Nel caso di esigenze di utilizzo al di fuori degli orari indicati, dovrà essere chiesta l'autorizzazione;

d. la Regione fornisce le competenze tecniche, normative ed amministrative sulla disciplina in materia di Politiche dell'Unione europea, gestione della fauna selvatica e tutela e valorizzazione del patrimonio rurale malghivo veneto, designando a dare adempimento a tale compito un proprio funzionario. Per garantire quindi una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e garantire al contempo una maggiore presenza sul territorio e vicinanza alle istituzioni locali ed alle imprese agricole della Regione del Veneto, l'attività del funzionario sarà svolta presso la sede dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, fermo restando che esigenze di ufficio possono comportare la presenza in ogni momento presso le sedi regionali. Stante l'interesse dell'Amministrazione regionale, per le motivazioni sovraesposte, al perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, il funzionario verrà quindi distaccato presso l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, previo assenso dell'interessato, con le modalità definite dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria;

e. la Regione si impegna nella raccolta degli specifici fabbisogni informativi degli operatori agricoli, rilevati negli incontri con i loro rappresentanti, e a mettere a disposizione le informazioni concernenti la disciplina in materia di gestione della fauna selvatica, compresi i grandi carnivori;

f. la Regione produce e trasmette all'Unione Montana, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione dettagliata circa l'attività svolta nell'anno precedente;

g. ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo e se ritenuto necessario, la Regione si impegna ad attivare le necessarie competenze tecniche e scientifiche nelle materie di cui all'art. 3 del presente Accordo.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, di concedere ai referenti e al personale coinvolto nelle specifiche attività l'accesso reciproco alle informazioni ritenute utili.

3. Le Parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise di comune accordo.

Articolo 5 – Oneri

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti oltre a quelli previsti all'art. 4 comma 1 lettera b.

Articolo 6 – Durata ed efficacia

1. Il presente Accordo ha una durata di trentasei mesi dal momento in cui entrambi le Parti appongono firma digitale ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo.

2. Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente l'altra dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Accordo, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti contrastanti la corretta esecuzione delle attività.

3. Le Parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente Accordo anche al fine di consentire la partecipazione di altre istituzioni.

4. È facoltà delle Parti di recedere unilateralmente dall'Accordo mediante comunicazione scritta.



85a58f70



Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo conferisce alle Parti la possibilità di usare per scopi divulgativi, o per qualsiasi altra attività promozionale, nome o altro segno distintivo dell'altra parte, previo espresso consenso scritto della Parte titolare.

Articolo 8 – Gestione sicurezza e prevenzione

1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 9 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D.lgs n. 104/2010.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 11 – Registrazione

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 12 – Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per la Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);
agroambienteacciapasca@pec.regione.veneto.it

per l'Unione Montana:
Viale Stazione n. 1, 36012 Asiago (VI);
cmreggenza@legalma.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
---------------------------	--



85a58f70



<p>Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria</p> <hr/>	<p>Il Segretario dell'Unione Montana</p> <hr/>
---	--

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

